

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

12.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROMANATO

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
BRONZUTO ed altri: Proroga dell'incarico triennale per l'anno scolastico 1969-70 (1485);	
BORGHI e BADALONI MARIA: Proroga degli incarichi triennali di insegnamento nelle scuole elementari per gli anni scolastici 1969-70 e 1970-71 (1650) . . .	193
PRESIDENTE	193, 194, 196, 198
BADALONI MARIA	195
BARDOTTI, <i>Relatore</i>	194, 196, 197, 198
BRONZUTO	194, 195
BUZZI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	197, 198
TEDESCHI	195, 196
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Senatori TORELLI ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 2, primo comma, della legge 2 dicembre 1967, n. 1215, recante norme integrative al testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, concernente il personale insegnante nelle scuole reggimentali (<i>Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (1439)	198
PRESIDENTE	198, 199
BADALONI MARIA	198, 199
BRONZUTO	199
BUZZI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	199
CANESTRI	199
MEUCCI, <i>Relatore</i>	198
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	199

La seduta comincia alle 9,40.

DALL'ARMELLINA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione delle proposte di legge Bronzuto ed altri: Proroga dell'incarico triennale per l'anno scolastico 1969-70 (1485); Borghi e Badaloni Maria: Proroga degli incarichi triennali di insegnamento nelle scuole elementari per gli anni scolastici 1969-70 e 1970-71 (1650).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bronzuto, Levi Arian Giorgina, Tedeschi, Scionti, Raicich, Mattalia, Giudiceandrea, Pascariello, Loperfido, Natta, Granata, Natoli e Giannantoni: « Proroga dell'incarico triennale per l'anno scolastico 1969-70 »; Borghi e Badaloni Maria: « Proroga degli incarichi triennali di insegnamento nelle scuole elementari per gli anni scolastici 1969-70 e 1970-71 ».

L'onorevole Bardotti ha facoltà di svolgere la relazione.

BARDOTTI, *Relatore*. Le proposte di legge sottoposte oggi alla nostra attenzione perseguono entrambe lo stesso obiettivo, in quanto si prefiggono di confermare nell'incarico quegli insegnanti che lo hanno già avuto in precedenza in base alla legge n. 831 (l'antefatto di questi provvedimenti è sempre la legge n. 831), che introdusse l'istituto dell'incarico triennale. Tale istituto è stato

prorogato più volte attraverso altri provvedimenti di legge. Mentre per l'insegnamento nella scuola secondaria si è provveduto recentemente con la legge Spigaroli, che ha introdotto l'incarico a tempo indeterminato, è rimasta da sanare la situazione che si è venuta a creare nella scuola elementare.

Ora, possiamo domandarci quanti siano gli insegnanti interessati ad ottenere questa conferma. Non abbiamo una statistica precisa, anche perché non tutti i provveditori hanno risposto ad un quesito formulato dal Ministero, ma si può presumere che siano 300 o 320.

La ragione per la quale sono state presentate queste proposte di legge è semplice. Dobbiamo chiederci perché nella scuola elementare vi è questa vacanza di posti, cui dovremo far fronte con il ruolo dei soprannumeri, istituito appositamente per questo scopo. Penso che la vacanza di posti si verifichi soprattutto nelle classi differenziali e nelle scuole speciali, e la ragione la ritroveremo quando affronteremo l'altro provvedimento relativo alle modifiche alla legge n. 574 per i concorsi magistrali. Infatti quella legge, che introduceva la graduatoria particolare differenziata per gli aspiranti all'insegnamento nelle scuole speciali, determinò un vacanza di posti, in quanto molti insegnanti, pur avendo titolo per insegnare in quelle classi e in quelle scuole, messi nella possibilità di scegliere, hanno preferito l'insegnamento nella scuola normale. Per cui le classi differenziali e le scuole speciali sono rimaste scoperte e vi prestano servizio questi insegnanti che ritengo insegnanti idonei a questo servizio delicato. Il provvedimento che dobbiamo approvare mi pare sia legittimo anche per un motivo che ritengo doveroso sottolineare. Quando si approvano provvedimenti di questo tipo, ci preoccupiamo dei diversi obiettivi da raggiungere: tale fu la preoccupazione che ispirò la 831 e le leggi successive. L'obiettivo è cioè quello di sottrarre gli insegnanti all'onere annuale di presentare quella massa di documenti per gli incarichi di supplenza, dando inoltre la garanzia di una maggiore durata del servizio. C'è ancora poi un'altra ragione: assicurare la continuità didattica nella scuola secondaria. Quello che ci preme è garantire soprattutto una sede, un posto, un'attività agli insegnanti e nel contempo — e questo dovrebbe essere l'obiettivo di fondo — garantire la continuità dell'insegnamento delle classi differenziali, obiettivo la cui importanza io credo sia inutile sottolineare. Ancora una constatazione: mentre ci preoccupiamo

di garantire questa continuità per coloro che, non essendo nei ruoli magistrali, ottengono l'incarico, il problema si apre ogni anno per chi ha facoltà di cambiare, cioè per gli insegnanti titolari.

BRONZUTO. Io proporrei di arrivare presto allo stato giuridico.

BARDOTTI, *Relatore*. Anche se questa è materia che non ci riguarda ho voluto cogliere questa occasione per sottolineare anche questo aspetto. Mentre ci preoccupiamo per l'incarico a coloro che hanno un insegnamento e che forniscono delle prestazioni precarie, dobbiamo garantire d'altra parte, per coloro che sono titolari, che i trasferimenti possano essere ogni anno soddisfatti. Penso che le ragioni che ci inducono ad approvare rapidamente questa proposta e questo disegno di legge siano piuttosto chiare: discendono dal fatto che questi insegnanti, che nell'anno scorso hanno avuto l'incarico triennale, debbono avere indicato esattamente al 1° ottobre 1968 l'inizio, e la fine al 1971. È per questo che mi pare preferibile adottare il testo della proposta di legge n. 1650, testo che prevede la proroga per gli anni 1969 e 1970, tenendo conto che nel 1971 si conclude il triennio. Inoltre questo testo penso sia opportuno adottarlo per il fatto che il problema è rimasto solo per la scuola elementare, mentre per tutti gli altri settori scolastici si è provveduto con la legge Spigaroli che è stata recentemente approvata. Anzi mi permetterei a questo punto un suggerimento: l'articolo unico della proposta di legge n. 1650 suona così: « Gli incarichi triennali conferiti ai sensi dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1961, n. 831 », e noi potremmo aggiungere: « gli incarichi triennali per l'insegnamento nella scuola elementare » in modo che sia chiaro che il provvedimento ha come oggetto la scuola elementare. Con questa rapidissima relazione introduttiva io penso si possa chiedere l'approvazione di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BRONZUTO. Molto brevemente, a proposito della presentazione di questa nostra proposta di legge, ad evitare che ci si accusi di essere caduti in contraddizione con quanto abbiamo sempre sostenuto. Nella passata legislatura, infatti, e in questa, noi ci siamo sempre opposti a provvedimenti parziali e settoriali, le cosiddette leggine, per chiedere che

si affrontasse il problema della scuola nel suo complesso, con provvedimenti globali. Ma, come ha detto il relatore, ci troviamo di fronte a gravi carenze ed a una situazione gravissima, soprattutto nelle scuole speciali e nelle classi differenziali nelle quali rischiamo — come in effetti è già avvenuto — di trovarci senza insegnanti qualificati. Noi avevamo avvertito in tempo la Commissione della necessità di arrivare alla proroga degli incarichi triennali e la nostra proposta di legge, che precede l'approvazione della legge Spigaroli, proponeva la proroga di tutti gli incarichi triennali, non solo di quelli per la scuola elementare; ma ora che la Spigaroli ha trasformato gli incarichi triennali nella scuola secondaria in incarichi a tempo indeterminato è ovvio che non si può non accogliere l'indicazione del relatore circa la limitazione del provvedimento in esame alla scuola elementare. Vorrei tuttavia fare un'osservazione e una raccomandazione. Noi abbiamo proposto la proroga per un anno solo, come negli anni passati nei quali siamo stati costretti a prorogare il triennio, perché ci auguriamo che il comitato ristretto elabori presto un testo di proposta di legge, arrivando ad un provvedimento definitivo e a una sistemazione definitiva di tutto il personale non di ruolo che non può continuare ad essere tenuto nello stato precario di oggi. Non siamo contrari ad una proroga biennale, ma faremo tutte le pressioni necessarie perché nello spazio di quest'anno si arrivi ad una soluzione definitiva del problema. Per il testo non credo si pongano problemi: debbo solo far notare, per quanto riguarda il testo della proposta che reca la firma dell'onorevole Maria Badaloni, che, forse per errore tipografico, in esso viene omissa il richiamo ad una delle leggi di proroga approvate negli anni precedenti: in questo, perciò, il nostro testo risulta più preciso.

Per quanto riguarda il testo, dunque, non ha importanza quale dei due si sceglierà, purché sia rispettata la sostanza del nostro intendimento.

BADALONI MARIA. Le condizioni particolari in cui si trovano gli insegnanti ai quali le due proposte di legge si riferiscono giustificano l'adozione di un provvedimento parziale.

In realtà, gli insegnanti triennialisti delle scuole elementari sono molto pochi. Queste scuole, infatti, non offrono la possibilità di numerosi incarichi, né triennali, né a tempo indeterminato, perché in esse vi sono già i supplenti di ruolo, nel numero di 27 mila: si

tratta dei maestri soprannumerari, impiegati per gli incarichi e per le supplenze, ai quali, naturalmente, deve essere data la precedenza.

D'altra parte, il concorso regolarmente espletato ogni due anni ha fatto volta per volta saltare gli incarichi triennali. Questo vale anche per gli incarichi a tempo indeterminato: si sa che se il posto di ruolo viene occupato da un insegnante di ruolo, l'incarico cessa e l'insegnante verrà impiegato secondo la disponibilità dei posti.

Ecco, quindi, il perché di questo provvedimento particolare.

Il periodo di due anni indicato dalla proposta di legge che ho presentato è quello che va fino al prossimo concorso. Il triennialista ha cominciato l'anno scorso; i due anni sono quelli che trascorreranno fino all'immissione dei nuovi insegnanti di ruolo. Si vedrà, in questo frattempo, quali altri provvedimenti potranno essere emanati a questo proposito.

Per quanto riguarda i due testi, io non ho alcuna difficoltà ad accettare uno qualsiasi dei due, purché rimanga valida la sostanza. Certamente è bene riparare all'omissione alla quale ha fatto cenno l'onorevole Bronzuto, inserendo anche il richiamo alla legge mancante.

Piuttosto, onorevole Bronzuto, nella sua proposta di legge vi è una citazione che non riguarda la scuola elementare.

BRONZUTO. L'ho già detto, infatti. Questo si spiega con il fatto che la mia proposta era stata presentata prima dell'approvazione della legge Spigaroli.

BADALONI MARIA. A parte questo, le due proposte non sono differenti. L'importante è confermare l'incarico. La situazione nelle varie province è diversa: in alcune i triennialisti hanno già l'incarico, in altre non vi sono state ancora le nomine (anche se si tratta di pochissimi casi).

Per questi motivi, chiedo l'approvazione della legge, perché ritengo che con essa si faccia cosa giusta e regolare.

TEDESCHI. Non desidero entrare nel merito della legge, ma solo rivolgere una domanda al rappresentante del Governo, anche perché non siamo ancora riusciti ad avere risposta ad una nostra interrogazione. L'onorevole Bardotti ha detto, giustamente, che la legge oggi in discussione doveva essere approvata anche perché, mentre con la legge Spigaroli era stata risolta la questione degli in-

carichi a tempo indeterminato per gli insegnanti della scuola media, nulla era stato fatto in materia per gli insegnanti della scuola elementare.

Io vorrei piuttosto riferirmi al modo in cui il Ministro della pubblica istruzione, nella sua ordinanza, ha applicato le disposizioni della legge Spigaroli per quanto riguarda i triennialisti, i quali avrebbero dovuto avere la precedenza assoluta. Io credo che lo spirito di questa, come di tutte le leggi di analogo contenuto che abbiamo approvato, sia quello della continuità didattica, come ha detto anche l'onorevole Bardotti. È accaduto, invece, che molte volte si sono sconvolte le graduatorie, senza per altro raggiungere questo fine della continuità didattica.

Faccio un caso concreto. Domando perché mai un insegnante triennialista della provincia di Roma possa passare avanti ad altri insegnanti, abilitati presso altri provveditorati, pur avendo la metà o la quarta parte dei punti che essi hanno. Si sono determinate, veramente, delle situazioni molto incresciose. Io credo che l'intendimento della legge Spigaroli fosse quello di consentire agli insegnanti con incarico triennale, che aspirassero a conservare quel loro posto, di essere preferiti a tutti quanti gli altri. So, inoltre, che presso il Ministero della pubblica istruzione sono pendenti molti ricorsi per quest'altro caso. Se due insegnanti triennialisti insegnano l'uno a Roma e l'altro a Frascati, e questo ultimo viene prima del collega nella graduatoria, si intende che egli debba essere preferito ad altri aspiranti e conservare il suo posto di Frascati, oppure che debba venire a Roma, mentre il suo posto verrà occupato dal collega che prima insegnava a Roma?

Il punto più importante, comunque, è che a me sembra del tutto arbitrario il modo in cui le commissioni, in base all'ordinanza ministeriale, hanno proceduto alla formazione delle graduatorie. In seguito a quel procedimento, infatti, l'incarico triennale in un provveditorato finisce per precedere in altre province altri aspiranti, anche se forniti di titoli molto maggiori. Questa diventa veramente una cosa incomprensibile!

Vi è poi la questione dell'assegnazione provvisoria. La legge Spigaroli — probabilmente per la fretta con cui è stata approvata — non ha disciplinato questo punto. Mentre noi avevamo detto che nelle scuole professionali non si sarebbe potuto assegnare nemmeno il comando, abbiamo visto invece che i provveditorati, con larghezza spaventosa, hanno concesso le assegnazioni provvisorie. Nelle

grandi città, come Firenze, Genova, Napoli, Milano, questo ha costituito una specie di beffa nei confronti dei fuori-ruolo, ai quali sono stati sottratti un numero notevolissimo di posti, appunto con le assegnazioni provvisorie, che la legge Spigaroli non vietava espressamente.

Ho detto queste cose proprio per sentire il parere del Governo a questo proposito. Vorrei pregare il sottosegretario di interessarsi perché dal ministero vengano dati dei chiarimenti in proposito. Devo dire che da tempo ho già segnalato questa questione al capo di gabinetto del ministro. A questo proposito, come ho già detto, sono stati avanzati parecchi ricorsi. Si tratta di un argomento molto vasto, tanto che vorrei anche chiedere all'onorevole Buzzi se sarà disponibile in uno dei prossimi giorni, per esempio per ascoltare quei professori di Genova che vogliono parlargli di queste questioni.

PRESIDENTE. Onorevole Tedeschi, le faccio notare che le questioni da lei sollevate esulano dal tema oggi in discussione e sono piuttosto di competenza del comitato che si riunirà oggi pomeriggio.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BARDOTTI, Relatore. Non c'è alcuna replica da fare, signor Presidente, in quanto mi sembra ci sia una sostanziale coincidenza di tutti i commissari sul provvedimento in esame.

Un unico punto di dissenso può forse essere costituito dalla durata del periodo di validità della legge che stiamo per approvare. Io pensavo che, innanzitutto, questa proroga di due anni dovesse essere stabilita a seguito del fatto che, con ordinanza ministeriale, sono stati effettivamente conferiti incarichi per il triennio 1968-1971. Ho inoltre pensato al fatto — al quale ha giustamente accennato la onorevole Badaloni — che nel 1971 sarà espletato il prossimo concorso magistrale, che verrà bandito entro il 31 luglio dell'anno prossimo. Sembrava perciò opportuno stabilire questo lasso di tempo, anche se probabilmente non ce ne sarà bisogno, per il fatto che i lavori del comitato ristretto per la scuola primaria dovrebbero ormai essere giunti alla conclusione; ritengo quindi che saremo ben presto in grado di sottoporre alla Commissione una bozza di proposta, perché venga esaminata.

Però credo che non sia inopportuno avere anche questo margine di sicurezza. Propen-

derei quindi per il mantenimento di questa validità biennale della legge.

Quanto al testo, non vi sono problemi perché gli articoli unici sono pressoché uguali; basta espungere dall'altra proposta di legge il riferimento all'articolo 354, che ormai non ha più valore e modificare la dizione dovuta ad un errore di stampa. Proporrei inoltre di introdurre le parole « per l'insegnamento nella scuola elementare », per porre in rilievo che il provvedimento è relativo soltanto alla scuola elementare, perché per la scuola secondaria si è provveduto diversamente.

BUZZI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A nome del Governo desidero esprimere la piena approvazione per questo provvedimento, per le motivazioni che sono state esposte dal relatore e dai colleghi intervenuti nella discussione. Posso anche tranquillizzare la Commissione circa l'utilizzazione di questo personale. Come il relatore ha posto in rilievo, gran parte di questo personale è già impegnato nell'insegnamento. Comunque, la scuola elementare è ancora in fase di assestamento, dovuto a situazioni di movimento della popolazione scolastica, per cui la nomina di costoro non dovrebbe creare difficoltà, mentre risponde alle ragioni di giustizia che sono state opportunamente considerate.

Quanto al testo, mi dichiaro d'accordo su quello che fa riferimento al biennio 1969-70-1970-71, per le osservazioni fatte dal relatore. Sarei anch'io favorevole ad un'integrazione del testo Borghi con quel riferimento alla legge di proroga circa gli incarichi triennali nella scuola elementare. Pertanto il relatore dovrà proporre una nuova formulazione di questo articolo unico risultante dalla fusione delle due proposte di legge.

Quanto alle osservazioni fatte dall'onorevole Tedeschi in ordine agli inconvenienti ed alle difficoltà che si sono creati in sede di applicazione della legge n. 282, desidero dichiarare che l'amministrazione segue l'applicazione di tale legge con preoccupazione e con attenzione; con preoccupazione, perché indubbiamente ad essa sono collegati fenomeni che riguardano l'ordinato inizio dell'anno scolastico, ma anche una giusta valutazione dei diversi interessi; con attenzione, perché, soprattutto in vista dell'ordinanza per il nuovo anno, si dovrà ovviare a tutti i diversi inconvenienti che la prima esperienza ha posto in evidenza. In realtà, per quanto concerne in particolare la precedenza dei triennialisti, si è dovuto constatare che, soprattutto nelle

grandi sedi come Napoli e Roma, sia il numero delle assegnazioni provvisorie consentite (ed è esatta l'osservazione dell'onorevole Tedeschi a questo riguardo), sia il fatto di poter chiedere congiuntamente l'incarico in due province (magari una grande ed una piccola, come, per esempio, Napoli e Caserta, o Roma e una altra provincia del Lazio) ha determinato, non essendo contemporanea la nomina nei due provveditorati, l'effetto opposto rispetto a quello che il legislatore si proponeva. Il legislatore si proponeva di agevolare la sistemazione del personale, mentre in pratica si è ottenuto il risultato opposto. Ora si tenta di soccorrere queste situazioni nei limiti consentiti dall'intervento amministrativo, tuttavia bisognerà valutarle con molta attenzione per ovviare a tali inconvenienti in sede legislativa o, quanto meno, in sede normativa con l'ordinanza del prossimo anno. Non so che cosa si possa fare in questo momento, se non seguire le situazioni. A Napoli, proprio in questi giorni, funzionari delle tre direzioni generali interessate (tecnica, classica e professionale) si sono recati presso quel provveditorato per vedere in concreto l'entità e la gravità degli inconvenienti qui ricordati e per studiare la possibilità di soluzioni, anche con accorgimenti che sono stati opportunamente individuati, come, per esempio, il ricorso più ampio allo sdoppiamento, l'istituzione di doposcuola ed altre cose che possano servire in questo senso.

Per quanto concerne le assegnazioni provvisorie, si dovrà vedere una disciplina diversa per il nuovo anno.

Infine, ho il dovere di dire che la proposta di legge che molto opportunamente la Commissione si accinge ad approvarne dà occasione per riaffermare (riaffermazione che ha valore politico) la concorde volontà del Governo di contribuire nel modo migliore ad avviare a soluzione o, per lo meno, a cominciare un processo di soluzione del problema degli insegnanti non di ruolo della scuola elementare o, meglio, della disoccupazione nella scuola elementare.

Il Governo partecipa ai lavori del comitato ristretto; non ha preso un'iniziativa legislativa perché la scuola elementare si trova oggi in una fase di osservazione, e gli interventi legislativi non possono che essere particolari, per settore, com'è appunto quello avviato dal comitato ristretto. Ma non per questo si deve eludere l'urgenza di soccorrere almeno la situazione di quegli insegnanti iscritti nella graduatoria permanente e che vogliono giustamente vedere attuate provvi-

denze ed iniziative intese a razionalizzare meglio l'applicazione della legge n. 574 o ad aprire possibilità di assorbimento di un numero maggiore di insegnanti non di ruolo dichiarati idonei nei concorsi e iscritti nella graduatoria permanente.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole relatore di voler indicare il testo sul quale procedere.

BARDOTTI, Relatore. Propongo una formulazione unificata dei due articoli unici che consegno alla Presidenza.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del testo unificato delle proposte di legge in discussione:

ARTICOLO UNICO.

Gli incarichi triennali per l'insegnamento nella scuola elementare, conferiti ai sensi dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1961, n. 831, già prorogati con legge 6 aprile 1965, n. 335, con legge 26 maggio 1966, n. 336, con legge 22 marzo 1967, n. 159, e con legge 2 aprile 1968, n. 417, sono prorogati per gli anni scolastici 1969-70 e 1970-71.

BARDOTTI, Relatore. Il titolo del testo unificato potrebbe essere quello della proposta di legge n. 1650.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il titolo della proposta n. 1650 come titolo del testo unificato proposto dal relatore.

(È approvato).

Trattandosi di articolo unico, sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge senatori Torelli ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 2, primo comma, della legge 2 dicembre 1967, n. 1215, recante norme integrative al testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, concernente il personale insegnante nelle scuole reggimentali (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (1439).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Torelli, Baldini, Limoni, Albertini, Bermani e Cagnasso: « Interpretazione autentica dell'articolo 2, primo comma, della legge 2 dicembre 1967, n. 1215, re-

cante norme integrative al testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, concernente il personale insegnante nelle scuole reggimentali », già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 7 maggio 1969.

L'onorevole Meucci ha facoltà di svolgere la relazione.

MEUCCI, Relatore. Si tratta di un provvedimento sul quale ho avuto l'onore di riferire in sede referente il primo luglio e che torna adesso alla Commissione in sede legislativa. Si tratta di un provvedimento che intende interpretare l'articolo 2 della legge 2 dicembre 1967, n. 1215. Una legge che fu determinata dall'aumento degli organici degli insegnanti delle scuole reggimentali e che all'articolo 2 proponeva l'immissione nei ruoli, con un concorso, di insegnanti idonei. Al momento in cui questa legge fu approvata, lo spirito della discussione e la volontà del Governo erano quelli di sistemare nei ruoli quel personale che, da diversi anni, insegnava in queste scuole, avendo accumulato particolari esperienze. Fu successivamente approvata un'ordinanza ministeriale che mise un limite di età a 35 anni, per la partecipazione a questo concorso per titoli ed esami, il che escludeva una notevole parte degli insegnanti dal concorso. È a questo punto che il senatore Torelli, insieme ad altri suoi onorevoli colleghi, promosse una interrogazione per questa interpretazione; il Governo rispose che non si poteva variare l'interpretazione della legge in quanto per togliere questo limite di età era necessario che la legge lo dicesse espressamente. A tale risposta si potrebbero fare diverse obiezioni, a cominciare da quella che si tratta, in questo caso, non di un concorso normale, ma di un concorso speciale e riservato. Tuttavia per togliere ogni dubbio è stata, quindi, presentata la proposta ora al nostro esame, la quale abolisce il termine dei 35 anni per la partecipazione. La richiesta è giusta e non credo sia necessario insistere: è per questo che chiede l'approvazione di questa legge che interessa circa un centinaio di insegnanti e la cui approvazione varrà a dar loro serenità e tranquillità nella loro benemerita attività.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BADALONI MARIA. Vorrei soltanto ricordare che era nelle intenzioni di tutti varare una legge che non contemplasse limiti di

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1969

età: è pacifico che la legge deve essere interpretata in questo senso. Si tratta quindi di approvarla immediatamente.

BRONZUTO. Intervengo rapidamente solo per dichiarare il consenso del nostro gruppo sul provvedimento in esame e per ribadire che ogni qual volta si tratti di sistemare del personale non di ruolo, con un certo numero di anni di servizio, si deve sempre prescindere dai limiti di età, altrimenti il provvedimento non avrebbe alcun senso.

CANESTRI. Anch'io desidero esprimere il consenso del nostro gruppo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

MEUCCI, Relatore. Non ho niente altro da aggiungere alla raccomandazione di approvare la proposta di legge.

BUZZI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo conferma il parere favorevole già espresso al Senato e raccomanda l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge in esame:

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 2, primo comma, della legge 2 dicembre 1967, n. 1215, deve interpretarsi nel senso che al concorso previsto in detta norma sono ammessi gli insegnanti ivi indicati indipendentemente dal limite di età.

Trattandosi di articolo unico, il provvedimento sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Testo unificato delle proposte di legge Bronzuto ed altri; Borghi e Badaloni Maria: «Proroga degli incarichi triennali di insegnamento nelle scuole elementari per gli anni scolastici 1969-70 e 1970-71» (1485-1650):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Proposta di legge Senatori Torelli ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 2, primo comma, della legge 2 dicembre 1967, n. 1215, recante norme integrative al testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, concernente il personale insegnante nelle scuole reggimentali » (1439) (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Badaloni Maria, Bardotti, Bemporad, Berté, Biasini, Bini, Bronzuto, Canestri, Cattaneo Petrini Giannina, Dall'Armiellina, D'Antonio, Fusaro, Giannantoni, Giordano, Granata, Lettieri, Levi Arian Giorgina, Meucci, Nannini, Pascariello, Racchetti, Rausa, Rognoni, Romanato, Spitella, Sullo, Tedeschi.

La seduta termina alle 11.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

Dott. **GIORGIO SPADOLINI**

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. **ANTONIO MACCANICO**

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO